



**Istituto Nazionale per il Commercio Estero (ICE)
Ufficio di Londra**

REGNO UNITO
Procedura per la costituzione di una società

Giugno 2008

*Regno Unito – ICE-Italian Trade Commission
Trade Promotion Section of the Italian Embassy
14 Waterloo Place. London SW1Y 4AR
tel 44 (0) 20 7389 0300 fax 44 (0) 20 7389 0301
e-mail: londra@londra.ice.it*

(Aggiornato da ICE Londra al giugno 2008)

Procedura per la costituzione di una società' nel Regno Unito

La procedura per la costituzione di una società' nel Regno Unito e' semplice e rapida. La costituzione della società' si effettua attraverso la registrazione presso la Company House (divisione del Ministero del Commercio e dell'Industria che svolge funzioni analoghe al registro nazionale del sistema camerale italiano).

La registrazione presso la Company House puo' essere effettuata in poche ore e richiede:

- copia autenticata in inglese dell'Atto costitutivo e dello Statuto;
- elenco degli amministratori della società e, se esiste, il nome del suo segretario;
- elenco delle persone residenti e autorizzate a ricevere notifiche legali per conto della società;
- dichiarazione che certifichi la data in cui è stata stabilita la sede della filiale o dell'ufficio di rappresentanza.

La costituzione di società' attive nei settori della difesa, esplorazioni petrolifere, finanza richiede procedure piu' complesse.

Quando un operatore italiano decide di stabilire un'attività imprenditoriale nel Regno Unito, si trova davanti diverse alternative:

- Imprenditore individuale: **sole trader**;
- Società semplice: **partnership**;
- Società a responsabilità limitata: **limited company**;
- Società a responsabilità illimitata: **unlimited company**;
- Ufficio di rappresentanza o filiale di una società estera: **place of business or branch**;
- Impresa in partecipazione: **joint venture**.

La scelta dell'operatore e' determinata dalla natura dell'attività che s'intende intraprendere, le dimensioni dell'impresa, la volontà di avvalersi di una struttura a responsabilità limitata o illimitata, nonché da altre considerazioni di tipo fiscale.

Imprenditore individuale (sole trader)

La forma più semplice, per le piccole imprese, è quella dell'imprenditore individuale, responsabile personalmente degli impegni e delle obbligazioni assunte. I debiti contratti dal *sole trader* durante l'esercizio della propria attività imprenditoriale non sono separati da quelli contratti al di fuori di tale attività. Nel Regno Unito tutte le



persone fisiche, e non solo gli imprenditori, possono essere soggette a fallimento (*bankruptcy*). Il *sole trader* percepisce gli utili derivanti dalla propria attività d'impresa ed al contempo garantisce con il proprio patrimonio tutte le obbligazioni assunte in relazione a tale attività. Gli utili d'impresa sono soggetti alla medesima tassazione dei redditi delle persone fisiche. I vantaggi di questa tipologia d'impresa sono:

- La contabilità del *sole trader* non è soggetta a pubblicità a differenza di quanto avviene per le persone giuridiche;
- È previsto un minore prelievo fiscale in relazione alle spese sostenute nel corso dell'attività imprenditoriale;
- Non viene limitato il numero delle risorse umane impiegate;
- La direzione e dunque la gestione dell'impresa è interamente nelle mani del *sole trader*.

Società semplice (partnership)

È un tipo di società che può essere costituita da due o più persone che esercitano insieme un'attività economica disciplinata contrattualmente e regolamentata dal "*Partnership Act*" del 1890 che definisce i diritti e gli obblighi dei soci. È consigliabile che ad integrazione della disciplina normativa venga predisposto un formale contratto tra i soci.

Alla *partnership* è concesso di essere proprietaria di beni immobili e di citare ed essere citata in giudizio in nome proprio, pur non essendo considerata un'entità giuridica distinta e autonoma. Questa struttura societaria inglese non trova un corrispondente nel sistema italiano.

Il trattamento fiscale e legale riservato ad una *partnership* è molto simile a quello riservato al *sole trader* con la differenza che i diritti e le obbligazioni della *partnership* fanno capo ai partner che ne rispondono solidalmente. Questo spiega per quale ragione nel Regno Unito non si ricorra frequentemente alla *partnership*. Gli ordini degli avvocati e dei commercialisti inglesi si avvalgono delle *limited liability partnerships* per associare i vantaggi delle società semplici (segretezza dello statuto, convergenza di ruoli tra gestione e proprietà) con la limitazione della responsabilità.

Società a responsabilità limitata (limited company)

La responsabilità limitata conferisce uno "schermo sociale" a protezione dei singoli soci.

Ciò significa che la responsabilità per debiti grava sui beni della società, che è una persona giuridica differente dai suoi membri, e non personalmente sugli amministratori e sugli azionisti. La società a responsabilità limitata può essere di due tipi:

- *società a responsabilità limitata da garanzia*. La responsabilità dei singoli è limitata all'ammontare della garanzia prestata. Assumono generalmente la forma di società a responsabilità limitata da garanzia le società senza fini di lucro. Tale struttura viene scelta quando i soci non vogliono versare sin dall'inizio l'ammontare delle azioni sottoscritte e sono disposti a rinunciare alla distribuzione di utili.



- *società a responsabilità limitata da azioni*. Gli azionisti sono responsabili per l'ammontare nominale di tali azioni e tale ammontare è normalmente da loro interamente versato al momento dell'emissione delle stesse. Di conseguenza se la società viene messa in liquidazione, e soprattutto se diviene insolvente, a rispondere per i debiti è il patrimonio sociale. Una società a responsabilità limitata è tenuta per legge a rendere disponibili certe informazioni per ispezione pubblica.

La società a responsabilità limitata può essere pubblica (Plc: **public limited company**) o privata (Ltd: **private company limited by shares or by guarantee**).

Le disposizioni di legge che regolano una società pubblica sono più rigide di quelle previste per una società privata.

Le società a responsabilità limitata private:

- non possono richiedere la quotazione in borsa,
- hanno bisogno di un solo amministratore,
- non hanno l'obbligo di depositare un bilancio provvisorio per convalidare una proposta di pagamento di un acconto sui dividendi,
- possono essere autorizzate a depositare una contabilità semplificata presso il Registro delle Società,
- sono soggette ad un numero più ristretto di regole sulla pubblicità degli acquirenti delle proprie azioni.
- di norma appartiene a pochi soci che non intendono offrire al grande pubblico la possibilità di sottoscrivere parte del capitale o di acquistare azioni.

Poiché raramente è necessaria l'emissione di azioni da parte di una società di proprietà straniera, e a meno che non esista la necessità di attribuire un profilo di altro contenuto all'impresa, la società privata a responsabilità limitata è la formula preferita dagli investitori esteri.

La *costituzione* di una società può essere attuata in due modi.

1. Nel primo i documenti richiesti per la costituzione della persona giuridica vengono predisposti e depositati presso il Registro delle Società insieme al pagamento della tassa di iscrizione. Dalla data in cui questi documenti vengono depositati passa circa una settimana prima che il Registro delle Società dia notizia dell'accettazione della richiesta di iscrizione e della denominazione sociale scelta.
2. Nel secondo una società già precedentemente costituita, può essere acquistata tramite agenti specializzati. I documenti che i fondatori della società devono preparare per essere presentati al Registro delle Società sono: il *Memorandum of Association* o Atto costitutivo e l'*Articles of Association* o Statuto sociale.

L'Atto costitutivo descrive gli elementi essenziali della società: l'oggetto sociale, la denominazione, la sede legale della società specificando se in Inghilterra, Galles o Scozia, se la responsabilità dei membri è limitata (in quest'ultimo caso deve essere



specificato se da azioni o da garanzia), l'ammontare e la classificazione del capitale azionario, la dichiarazione che ciascun membro contribuirà all'attivo della società qualora venga messa in liquidazione, se pertinente, che si tratta di una società pubblica.

La denominazione della società non deve essere uguale a nessuna delle società già registrate presso il Registro delle imprese, né dare l'impressione che la società sia legata ad autorità governative o locali, o includere denominazioni che siano vietate dalla legge.

Una volta che una società ha scelto la propria denominazione questa dovrà essere esposta in tutte le sedi ed indicata in tutti i documenti commerciali, corrispondenza e mezzi di pagamento.

Lo Statuto stabilisce il modo in cui la società deve essere amministrata e contiene precise disposizioni riguardanti:

- i poteri degli amministratori e degli azionisti;
- le modalità per l'emissione ed il trasferimento di azioni;
- lo svolgimento delle riunioni degli azionisti, e degli amministratori;
- le funzioni del segretario della società;
- determinate questioni finanziarie come: i dividendi, la contabilità, la capitalizzazione degli utili e la procedura riguardante la liquidazione della società.

Oltre all'Atto costitutivo ed allo Statuto è, inoltre, necessario compilare dei moduli riguardanti i primi amministratori, il segretario, l'indirizzo della proposta sede legale che verrà utilizzato dalla società a costituzione avvenuta, nonché una Dichiarazione statutaria (*Statutory Declaration*) e una Dichiarazione di conformità (*Declaration of Compliance*) in 8/10 giorni lavorativi.

Gli azionisti o i loro consulenti devono consegnare detti documenti unitamente ad una quota di presentazione di £20 al Registro delle imprese, che rilascerà un Certificato di iscrizione al registro delle persone giuridiche (*Certificate of Incorporation*). E' possibile ottenere la registrazione in giornata, dietro versamento di £50, presentando la domanda entro le 15,00pm.

Società a responsabilità illimitata (unlimited company)

In una società a responsabilità illimitata tutti i soci sono responsabili personalmente per qualsiasi debito contratto dalla società. A parte alcune eccezioni, una società di questo tipo non è tenuta a presentare alcuna contabilità al Registro delle Società, ma deve presentare i rendiconti annuali nel caso in cui si tratti di una società affiliata o di una controllante (*holding*) di una società a responsabilità limitata.

La maggioranza delle società straniere che possiedono affiliate nel Regno Unito ha responsabilità limitata nel proprio paese. Nel caso in cui tali società costituiscano una società a responsabilità illimitata nel Regno Unito dovranno presentare i propri libri contabili al Registro delle Società.



La procedura per costituire una società a responsabilità illimitata è simile a quella vigente per una società a responsabilità limitata.

Ufficio di rappresentanza o filiale di una società estera (place of business o branch)

Se una società straniera ha l'esigenza di avere una presenza nel Regno Unito può, senza difficoltà e senza costituire necessariamente una società, costituire una filiale o un ufficio di rappresentanza.

Entro un mese dalla data in cui la società straniera ha stabilito la propria sede di rappresentanza stabile, essa dovrà provvedere alla registrazione presso il Registro delle Società della stessa come ufficio di rappresentanza o come filiale.

Un ufficio di rappresentanza nel Regno Unito può solo effettuare attività che siano di mero supporto o coincidenti con quelle svolte dalla società nel suo paese d'origine. Una filiale, invece, è organizzata per svolgere nel Regno Unito l'attività effettuata dalla società, quindi i clienti della filiale possono intrattenere rapporti commerciali direttamente con la stessa invece che con la società all'estero.

Qualsiasi utile proveniente direttamente che indirettamente da una qualsiasi filiale o ufficio di rappresentanza viene sottoposto a imposizione fiscale dalle autorità del Regno Unito. E' possibile uno sgravio in base alle regole previste dai trattati contro la doppia imposizione.

Impresa in partecipazione (joint venture)

Un'impresa straniera può stabilire una base nel Regno Unito mediante la costituzione di una *joint venture* con una società britannica. Una *joint venture* può essere costituita sotto forma di società a responsabilità limitata o di società semplice.

Non vi sono limiti all'impiego di manodopera britannica e/o proveniente dall'Unione Europea, ma, per quanto riguarda i lavoratori extracomunitari occorre rivolgersi al Ministero degli Interni:

Home Office

UK Border Agency

Immigration Enquiry Bureau

Lunar House, Wellesley Road

Croydon CR9 2BY

Tel: (+44) 0800 606 7766

Email: UKBApublicenquiries@ind.homeoffice.gsi.gov.uk

La costituzione di una società nel Regno Unito non richiede la figura del Notaio, a differenza dell'Italia. Gli studi legali ed i commercialisti offrono la consulenza necessaria per gli operatori economici interessati alla costituzione di società. Negli indirizzi utili si allegano i riferimenti degli ordini professionali forensi e contabili presenti nelle diverse aree del paese.



Indirizzi utili:

The Registrar of Companies (Inghilterra e Galles)

Companies House
Crown Way
Cardiff CF14 3UZ
Tel: +44 (0) 870 3333636
Email: enquiries@companies-house.gov.uk
Website: www.companieshouse.gov.uk

Companies House Executive Agency

21 Bloomsbury Street
London
WC1B 3XD
Tel: +44 (0) 870 3333636
Email: enquiries@companies-house.gov.uk
Website: www.companieshouse.gov.uk

The Registrar of Companies (Scozia)

Edinburgh (Scotland)
37 Castle Terrace
Edinburgh EH1 2EB
Tel: +44 (0) 870 3333636
Email: enquiries@companies-house.gov.uk
Website: www.companieshouse.gov.uk

Companies Registry (Irlanda del Nord)

Waterfront Plaza
8 Laganbank Road
Belfast
BT1 3BS
Tel: +44 (0)845 5604 8888
Fax: +44 (0) 28 9090 5291
Website: www.companiesregistry-ni.gov.uk

Inghilterra e Galles

The Law Society

113 Chancery Lane
London
WC2A 1PL
Tel: +44 (0) 20 7242 1222
Fax: +44 (0) 20 7831 0344



Email: contact@lawsociety.org.uk
Website: www.lawsociety.org.uk

**The Institute of Chartered Accountants
In England and Wales**

Chartered Accountants Hall
PO Box 433
Moorgate Place
London EC2P 2BJ
Tel: +44 (0) 20 7920 8100
Fax: +44 (0) 20 7920 0547
Email: information.centre@icaew.com
Website: www.icaew.co.uk

The Association of Chartered Certified Accountants (ACCA)

29 Lincoln's Inn Fields
London WC2A 3EE
Tel: +44 (0)20 7059 5000
Fax: +44 (0)20 7059 5050
Email: info@accaglobal.com
Website: www.accaglobal.com

ACCA Connect

2 Central Quay
89 Hydepark Street
Glasgow
G£ 8BW
Tel: +44 (0) 141 582 2000
Fax: +44 (0) 141 582 2222
General Enquiries: info@accaglobal.com

Association of Company Registration Agents Ltd

Temple House
20 Holywell Row
London EC2A 4XH
Tel: +44 (0) 20 7377 0381
Fax: +44 (0) 20 7377 6646
Email: info@chettleburghs.co.uk
Web: www.chettleburghs.co.uk

Scozia

The Law Society of Scotland

26 Drumsheugh Gardens
Edinburgh EH3 7YR
Tel: +44 (0) 131 226 7411
Fax: +44 (0) 131 225 2934
E-mail: lawscot@lawscot.org.uk
Website: www.lawscot.org.uk



**The Institute of Chartered Accountants
of Scotland (ICAS)**

CA House
21 Haymarket Yards
Edinburgh EH12 5BH
Tel: + 44 (0) 131 347 0100
Fax: +44 (0) 131 347 0105
Email: enquiries@icas.org.uk
Website: www.icas.org.uk

Irlanda del Nord

**The Law Society of Northern Ireland
Normal Premises at 97 Victoria Street, Belfast, BT1 3JZ being refurbished**

40 Linenhall Street
Belfast
BT2 8BA
Northern Ireland
Tel +44 (0)28 9023 1614
Fax +44 (0)28 9023 2606
Email: info@lawsoc-ni.org
Web: www.lawsoc-ni.org

The Institute of Chartered Accountants in Ireland

11 Donegal Square South
Belfast BT1 5JE
Tel: +44 (0) 289 032 1600
Fax: +44 (0) 289 023 0071
Website: www.icaei.ie

Copyright *Istituto nazionale per il Commercio con l'Estero* 2008

